

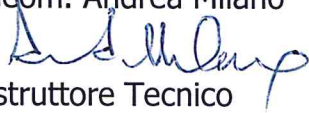


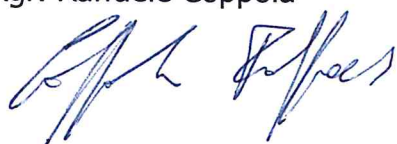
MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2016



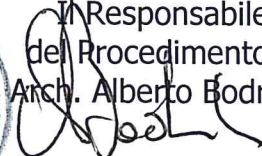
Orbassano febbraio 2016

Il Responsabile
Ufficio Manutenzione
Geom. Andrea Milano


Istruttore Tecnico
Agr. Raffaele Coppola



Il Responsabile
del Procedimento
Arch. Alberto Bodriti



- ART. 1 – Oggetto e ammontare del servizio**
- ART. 2 – Durata del servizio**
- ART. 3 - Condizioni generali**
- ART. 4 – Criteri minimi di partecipazione dell'impresa agricola ai lavori**
- ART. 5 - Descrizione dei servizi oggetto del capitolato**
- ART. 6 - Prescrizioni tecniche di carattere generale per l'esecuzione del servizio**
- ART. 7 – Attrezzature**
- ART. 8 - Controlli e verifiche**
- ART. 9 - Programma di esecuzione del servizio**
- ART. 10 – Prescrizioni relative alla sicurezza del cantiere**
- ART. 11 – Responsabilità e assicurazione**
- ART. 12 – Penalità**
- ART. 13 – Subappalto**
- ART. 14 – Cauzione**
- ART. 15 – Pagamenti**
- ART. 16 – Spese a carico dell'impresa**
- ART. 17 – Obblighi a carico dell'impresa**
- ART. 18 – Controversie e risoluzione del contratto**
- ART. 19 – Leggi e regolamenti**

ART. 1 - OGGETTO E AMMONTARE DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato d'oneri riguarda l'esecuzione dei lavori di sfalcio di alcune aree verdi di proprietà comunale di grandi dimensioni.

Ciascun intervento è compensato sulla base dell' "Elenco prezzi " e dell' "Elenco aree e computo metrico lotto 3. Grandi aree" ribassato della percentuale offerta in sede di gara.

I lavori devono svolgersi in conformità e nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite nel presente Capitolato d'Oneri e negli altri atti che fanno parte dell'affidamento dei lavori.

L'importo complessivo dei lavori, soggetti a ribasso, è pari a € 16.187,20 oltre oneri per la sicurezza di € 400,00 al netto di IVA di legge.

ART. 2 – DURATA DEL SERVIZIO

I lavori hanno una durata indicativa di 12 mesi, con decorrenza presumibilmente da aprile 2016. Termineranno quindi a aprile 2017. L'effettiva decorrenza dell'affidamento coinciderà in ogni caso con la data di sottoscrizione del contratto o del verbale di consegna provvisoria, nelle more di stipula del contratto medesimo.

ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI

I lavori vengono affidati ed accettati sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente capitolato d'oneri, dall' "Elenco aree e computo metrico lotto 3. Grandi aree" e dall' "Elenco prezzi " che la ditta dichiara di conoscere e di accettare.

I prezzi contrattuali (al netto della percentuale di ribasso) si intendono compresi e compensati di ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune; ogni carico, trasporto e scarico ed ogni spesa generale nonché l'utile d'impresa, ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzione dei lavori.

Il prezzo così determinato a seguito della percentuale di ribasso proposta, al netto d'IVA, sarà impegnativo e vincolante per tutta la durata del contratto.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

L'impresa agricola aggiudicataria s'intende vincolata con la sottoscrizione dell'offerta, mentre per l'Amministrazione comunale non sussisterà alcun vincolo fino a quando non verrà sottoscritto il relativo contratto.

ART. 4 - CRITERI MINIMI DI PARTECIPAZIONE DELL'IMPRESA AGRICOLA AI LAVORI

L'impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di capacità economico finanziaria e tecnica ed essere iscritta al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per attività conformi a quelle oggetto della gara;

Al fine di garantire un servizio puntuale e nei tempi richiesti l'impresa aggiudicataria dovrà dimostrare di possedere n. 1 trattore gommato a 4 ruote motrici con potenza compresa tra a 80 – 100 Hp dotato di radiprato.

ART. 5 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DEL CAPITOLATO

a) sfalcio tappeti erbosi

Ogni tipo di prato o tappeto erboso a seconda delle proprie caratteristiche, deve essere tagliato ad altezza giusta, in modo uniforme e regolare senza danneggiare la cotica erbosa. Non dovranno venire provocati danni al manto erboso, ed il materiale di risulta dovrà essere raccolto e rimosso (ove questo non venga eseguito dalle tosatrici-raccogliatrici) e smaltito/recuperato ai sensi di legge.

E' fatto obbligo tassativo di disporre la rimozione e l'allontanamento del materiale di risulta entro tre giorni dall'ultimazione dell'intervento. In tal caso il materiale dovrà essere raggruppato in una parte dell'area poco frequentata e contornato con banda segnaletica di colore bianco e rosso. Il taglio dell'erba per ciascuna area dovrà essere eseguito, fatte salve eventuali variazioni stabilite dall'ufficio manutenzione comunale, con le frequenze indicate sull' "Elenco aree e computo metrico lotto 3. Grandi aree".

Si sottolinea che il taglio dei tappeti erbosi comporta anche l'asportazione di foglie, rifiuti e altro materiale presente in piccola quantità nell'area di intervento.

b) - asportazione del materiale di risulta

L'impresa agricola ha l'obbligo di provvedere sempre alla pulizia delle aree oggetto di intervento e al trasporto del materiale di risulta in discarica autorizzata e/o presso un impianto di compostaggio.

L'Ufficio manutenzione si riserva la facoltà di verificare la documentazione che certifichi la corretta applicazione delle prescrizioni di cui sopra.

ART. 6 – PRESCRIZIONI TECNICHE DI CARATTERE GENERALE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'impresa ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo e con i sistemi che più riterrà opportuni per la buona riuscita di tutti gli interventi e per la sua ultimazione nel minor tempo possibile; in ogni caso qualunque tipo di lavorazione intrapresa sulla singola area, dovrà venire conclusa prima di passare a lavorazioni su area successiva.

E' fatto obbligo all'impresa di transennare il cantiere di lavoro e di segnalarlo con l'apposizione di apposita segnaletica stradale a norma del nuovo codice della strada.

Tutti i lavori dovranno venire eseguiti nel rispetto delle norme contenute nel presente Capitolato. Non saranno pagati gli interventi eseguiti in difformità.

Particolare cura dovrà essere tenuta negli interventi su terreni intrisi d'acqua, al fine di evitare la formazione di solchi e buche.

In qualunque momento e a suo insindacabile giudizio l'ufficio manutenzione potrà stabilire l'esecuzione di determinate categorie di lavori entro un termine perentorio e disporre la loro esecuzione nel modo più opportuno, qualora particolari ed imprescrittibili esigenze lo richiedano.

L'impresa è responsabile dell'esecuzione dei lavori, delle qualità dei materiali impiegati, dell'efficienza dei mezzi d'opera forniti.

Nell'esecuzione dei lavori, quale norma generale, l'impresa dovrà attenersi alle regole dell'arte e della specifica tradizione e dovrà agire - per ogni specifico adempimento - nella stagione giusta e durante la giornata adatta.

Sono a carico dell'impresa tutte le misure e adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle cose di proprietà pubblica e privata e alle persone. In caso di danno compete all'impresa stessa l'onere del ripristino e/o il risarcimento dei danni.

In ogni caso l'impresa tiene sollevato il Comune da ogni responsabilità ed onere per quanto riguarda gli eventi di cui al presente articolo, anche mediante stipula di assicurazione contro i danni alle persone e alle cose.

ART. 7 – ATTREZZATURE

I mezzi meccanici utilizzati dall'impresa per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato dovranno essere conformi al Nuovo Codice della strada ed essere in regola con l'immatricolazione, le revisioni e quanto altro previsto dalla legge.

Il Comune può disporre in qualsiasi momento l'ispezione di automezzi, attrezzi, ecc., e di quant'altro fa parte dell'organizzazione del lavoro al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato e di quelle di settore.

ART. 8 – CONTROLLI E VERIFICHE

Nel corso dei lavori il Responsabile dell'Ufficio manutenzione potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali e di Capitolato.

I controlli e le verifiche eseguite dal Comune, non escludono la responsabilità dell'impresa per vizi, difetti, difformità e inadempienze legislative.

Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'impresa, né alcuna preclusione in capo al Comune.

ART. 9 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I lavori dovranno svolgersi in conformità ad un "Programma lavori" che il Responsabile dell'Ufficio manutenzione notificherà tramite fax all'impresa, con indicazione delle aree, delle lavorazioni, e delle quantità, oltre al lasso di tempo entro il quale i lavori richiesti devono concludersi.

L'impresa dovrà dare inizio ai lavori entro e non oltre 3 giorni dalla data indicata sul Programma lavori e terminarli entro la data richiesta.

Nel caso di condizioni meteorologiche avverse o per motivi di forza maggiore non direttamente imputabili all'impresa, previa presentazione di richiesta scritta, potrà venire concessa una proroga del termine stabilito per la conclusione dei lavori.

Nel caso di situazioni di accertata urgenza, che comportino pericolo per la pubblica incolumità, il Comune potrà richiedere all'impresa l'esecuzione di interventi urgenti che dovranno essere effettuati al più presto e comunque non oltre tre ore dalla richiesta, da notificarsi via fax.

Se i lavori richiesti all'impresa, a causa di eventi atmosferici particolari o di causa di forza maggiore o perché a giudizio insindacabile del Comune non ritenuti necessari, dovessero essere inferiori alla quantità prevista dal "Elenco aree e Computo metrico Lotto 3", nulla è dovuto all'impresa stessa, se non per gli interventi effettivamente svolti.

Scostamenti quantitativi delle aree interessate (superfici diverse rispetto a quelle riportate nel "Elenco aree e Computo metrico Lotto 3"), non potranno dare luogo da parte della ditta a contestazioni e rivalse in quanto si ritengono valide e accettate nella loro reale situazione, quelle riportate nel "Elenco aree e Computo metrico Lotto 3", per avere l'impresa presa visione di tutti i luoghi interessati dai lavori.

L'ufficio Manutenzione potrà a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione anche temporale dei lavori, senza che per questo l'impresa possa chiedere compensi od indennità di sorta.

ART. 10 – PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA

Ai sensi dell'allegato XV del D.lgs. 81 del 9/4/08 viene stabilito quanto segue:

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori la ditta è tenuta a redigere e consegnare al Comune un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del DUVRI redatto appositamente per i lavori di cui al presente allegato come documento d'appalto da sottoscrivere prima dell'inizio dei lavori.

In materia trovano quindi applicazione le disposizioni di cui al suddetto D.Lgs. 81 del 9/4/08, nonché la legislazione in materia di sicurezza del lavoro.

ART. 11 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

La ditta è direttamente responsabile sia dal punto di vista civile che penale di qualsiasi danno cagionato a persone, cose od animali, durante l'esecuzione della sua prestazione di servizi, oggetto del presente capitolato; questa responsabilità comporta che nel caso di danno la ditta sarà tenuta al conseguente risarcimento senza che il Comune possa in nessun modo essere coinvolto a qualsiasi titolo nella dinamica dei fatti.

La ditta non ha titolo ad ottenere nessun indennizzo per danni che pregiudichino gli interventi dallo stesso realizzati, per danni o perdite di materiali ed attrezzature, per danni alle opere provvisorie, anche se dipendenti da terzi. Anche in questo caso il Comune è sollevato da ogni tipo di responsabilità.

La ditta è obbligata, a garanzia della copertura degli eventuali danni di cui ai commi precedenti, a stipulare, per tutta la durata del servizio una polizza di responsabilità civile contro terzi, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero essere causati a persone, cose ed animali nell'espletamento del servizio, del valore di € 500.000,00.

Copia di tale polizza dovrà essere depositata presso il Comune prima della stipulazione della convenzione relativa all'espletamento del servizio, come condizione necessaria di stipula.

Il fatto che il Comune realizzi i necessari controlli e le verifiche in corso di esecuzione del servizio, non esonera la ditta, dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona riuscita delle opere nonché alla loro piena conformità alle prescrizioni contrattuali, né tantomeno da quelle inerenti alle disposizioni normative vigenti.

ART. 12 - PENALITA'

In caso di inizio dei lavori oltre 3 giorni dalla data indicata nel programma di lavoro, verrà applicata una penale di € 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo;

In caso di ultimazione del lavoro oltre il termine indicato nel suddetto programma, verrà applicata una penale di € 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo. In tal caso i lavori non ancora ultimati saranno fatti eseguire ad altra ditta incaricata dal Comune.

In caso di mancata rimozione e allontanamento del materiale di risulta nella giornata di ultimazione dell'intervento sulla singola area verde verrà applicata una penale di € 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo;

In caso di mancata rimozione e allontanamento del materiale di risulta nella giornata di ultimazione dell'intervento sulla singola area che interessa la carreggiata stradale, verrà applicata una penale di € 150,00 (centocinquanta) per ogni giorno di ritardo;

In caso di mancata applicazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro e del Piano per la sicurezza del Cantiere, per ogni inadempienza riscontrata verrà applicata una penale di € 300,00 (trecento).

In caso di formazioni di solchi e buche nel manto erboso, provocate dall'impiego di mezzi pesanti su suoli intrisi d'acqua, dovranno essere ripianate con l'apporto di terreno vegetale entro 3 giorni, in caso di mancato intervento entro il termine sopra prefissato, il Comune, senza obbligo di darne

comunicazione, si riserva la facoltà di provvedere ad ordinare l'intervento occorrente, direttamente al libero

mercato, con addebito alla ditta di tutte le spese sostenute (a fronte di fattura, documento fiscale dettagliato o rendiconto in economia del servizio prestato).

Nel caso di interventi urgenti, qualora la ditta ritardasse l'intervento o non osservasse le disposizioni, il Comune, applicherà una sanzione di € 200,00. In tal caso, si riserva la facoltà di provvedere ad ordinare l'intervento immediatamente occorrente, direttamente al libero mercato presso altra ditta, anche ad un prezzo superiore a quello contrattuale, con addebito alla ditta aggiudicataria di tutte le spese sostenute (a fronte di fattura, documento fiscale dettagliato o rendiconto in economia del servizio prestato), nonché ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivare all'Amministrazione Comunale.

Tutti gli importi delle penalità di cui ai precedenti commi che dovessero eventualmente applicarsi saranno trattenuti dall'ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse o da emettersi e non ancora liquidate.

Il ripetersi della stessa infrazione dopo avere applicato per la medesima infrazione già tre penali nel corso del contratto è causa di risoluzione del contratto medesimo; sarà anche causa di risoluzione del contratto quando l'importo delle penali applicate abbia superato il 10% dell'importo contrattuale.

ART. 13 - SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria di cedere il servizio, ovvero di subappaltarlo ad altri senza la preventiva autorizzazione del Comune, pena l'immediata risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione e il risarcimento dei danni.

ART. 14 - CAUZIONE

L'impresa aggiudicataria è tenuta – a pena di decadenza dell'aggiudicazione – a costituire cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato d'Oneri, dei risarcimenti dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che il Comune avesse eventualmente sostenuto durante l'appalto per fatto dell'appaltatore e relativo ad inadempimento o cattiva esecuzione dei lavori. Tale cauzione, pari al 10% dell'importo netto dell'ammontare complessivo dei lavori, dovrà essere prestata entro il termine di 15 gg. dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto affidamento.

La cauzione di cui sopra verrà svincolata al termine del lavoro e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rifiutasse di stipulare il contratto o rifiutasse di eseguire il servizio o trascurasse in modo grave l'adempimento degli obblighi previsti dal presente Capitolato, questo Comune potrà, in pieno diritto, risolvere ogni rapporto con la ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la somma risultasse insufficiente.

ART. 15 – PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati in due rate. La prima a titolo di acconto entro il 31/6/2015. La seconda a titolo di liquidazione al termine dei lavori e a seguito di emissione di certificato di regolare esecuzione.

La liquidazione delle fatture avverrà sulla scorta della contabilità tenuta dall'ufficio Manutenzione.

Le fatture saranno sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se corrispondano alle commissioni. La liquidazione delle fatture avverrà sulla scorta dell'avvenuta esecuzione a regola d'arte degli interventi e sulla base della relativa contabilità.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

ART. 16 – SPESE A CARICO DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutti gli oneri, spese, imposte e tasse di qualsiasi natura, comprese tutte le spese del contratto (marche da bollo, registrazione, ecc.) senza diritto a rivalsa.

ART. 17 – OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

- a) nell'esecuzione del lavoro che forma oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ed accordi locali integrativi dello stesso. E' altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative.

- b) in caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dal Comune, o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro o altro ente, il Comune comunicherà all'impresa e, se del caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento di quanto dovuto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non potrà opporre eccezioni al Comune, neanche a titolo di risarcimento danni;
- c) L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere nei riguardi degli operai tutti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione involontaria, ecc. e ad ogni altra previdenza o provvidenza stabilita da leggi, da regolamenti, da patti di lavoro in vigore o che venissero emanati in corso d'appalto;
- d) E' comunque facoltà del Comune richiedere tutti quei documenti che ritenga necessari al fine di verificare la regolarità assicurativa dei mezzi utilizzati per il servizio, assicurazioni obbligatorie per il personale salariato e di tutti gli obblighi di legge presenti e futuri che si devono rispettare nell'esecuzione dei lavori.

ART. 18 – CONTROVERSIE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Inoltre, si avrà risoluzione contrattuale nei seguenti casi:

- il ripetersi della stessa infrazione dopo avere applicato per la medesima infrazione già tre penali nel corso del contratto;
- quando l'importo complessivo delle penali applicate nel corso del contratto superi il 10% dell'importo dei lavori;
- abituale deficienza e negligenza nell'esecuzione degli interventi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il funzionamento dei lavori;
- quando l'impresa si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza;
- subappalto senza esplicita autorizzazione;
- per qualsivoglia altro inadempimento non espressamente contemplato nei precedenti paragrafi si farà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1435 del Codice Civile.

Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati il Comune notificherà all'impresa l'addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di 15 giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di contro deduzioni ritenute valide, il contratto sarà risolto di diritto.

Le eventuali controversie che insorgessero tra il Comune e l'impresa aggiudicataria, relativamente all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, verranno deferite al giudizio di tre arbitri scelti di comune accordo fra le parti, i quali decideranno senza formalità di giudizio. In caso di assenza, impedimento od astensione di tale collegio arbitrale le controversie saranno esaminate da una commissione arbitrale costituita dal Presidente, nominato dal Tribunale Civile di Torino e da due esperti in materia, nominati, rispettivamente uno dal Comune ed uno dalla ditta aggiudicataria, entro 30 giorni dalla data di richiesta di arbitrato.

Le parti restano vincolate alle conclusioni di dette commissioni arbitrali.

La decisione arbitrale sarà inappellabile. Le parti rinunceranno al ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.

Per l'arbitrato valgono le regole del Codice di procedura civile.

Le eventuali spese del giudizio arbitrale, anticipate dalla parte che avrà presentato la domanda di arbitrato, saranno poi a carico della parte soccombente.

ART. 19 – LEGGI E REGOLAMENTI

Per tutte le condizioni non previste nel presente Capitolato si fa espresso riferimento, per quanto applicabili, a quelle del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato, approvato con D.R. 23 maggio 1924, n. 827, e successive integrazioni e modifiche e delle norme legislative relative agli appalti negli enti locali, nonché dei regolamenti comunali di contabilità e dei contratti, nonché del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"...

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato.